



TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA

Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio
in persona dei Signori Magistrati:

dott.ssa Marina Caparelli	Presidente
dott.ssa Elena Sollazzo	Giudice rel.
dott.ssa Martina Rispoli	Giudice

nel procedimento n. [REDACTED] 2019 V.G. promosso

da

B [REDACTED] rappresentata e difesa dagli avvocati [REDACTED] B [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED] C [REDACTED]

contro

M [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED] A [REDACTED]

ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso in data 23.5.2019 B [REDACTED] adiva l'intestato Tribunale chiedendo la
regolamentazione del regime di affidamento / mantenimento delle figlie minori C [REDACTED]

[REDACTED] E [REDACTED], nate dalla relazione con M [REDACTED]

Lamentava la ricorrente che il rapporto con il M [REDACTED] si fosse progressivamente
deteriorato a causa delle condotte violente e maltrattanti di quest'ultimo (sicuramente
correlate alle sue problematiche di dipendenza dall'alcool e da sostanze stupefacenti che



ne avevano compromesso le capacità di autocontrollo), che entrambe le minori erano prostrate da tali comportamenti e rifiutavano di relazionarsi con il padre, che il M██████████ si era completamente disinteressato delle necessità economiche delle figlie, omettendo nel 2019 di versare alcunché per il loro mantenimento.

Chiedeva pertanto l'affidamento esclusivo delle figlie minori, la ripresa dei contatti padre / figlie solo all'esito di formale ed idoneo accertamento della adeguatezza genitoriale del M██████████ nonché l'obbligo a carico di quest'ultimo di contribuire al mantenimento delle figlie con la somma mensile ritenuta equa dal Tribunale .

Con successiva memoria in data 16.10.2019 la ricorrente, contestualmente alla sostituzione del proprio difensore, modificava parzialmente le domande proposte chiedendo la decadenza di M██████████ dalla responsabilità genitoriale, in subordine l'affido *super esclusivo* delle figlie minori ad essa ricorrente, la regolamentazione degli incontri padre / figlie presso i Servizi Sociali, l'assegnazione della casa familiare, sita in ████████ via ██████████ di proprietà di controparte, la determinazione in euro 3.000 (euro 1.500 per ciascuna figlia) del contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento delle figlie, oltre al 100% delle spese straordinarie.

Con comparsa in data 26.11.2019 si costituiva in giudizio M██████████ riconoscendo di aver avuto problemi di tossicodipendenza e di aver fatto esperienza del carcere; di aver preso coscienza della propria dipendenza e della necessità di curarsi, intraprendendo con esito positivo un percorso presso una comunità e sottoponendosi a periodici controlli presso il SERT; negava, però, di aver maltrattato la compagna o avuto atteggiamenti aggressivi o violenti nei confronti delle figlie e lamentava condotte alienanti della B██████████ in danno delle minori.

Chiedeva, pertanto, che il Tribunale affidasse C██████████ ed E██████████ in via condivisa ad entrambi i genitori, le collocasse presso il genitore ritenuto più idoneo e disponesse



secondo giustizia riguardo ai tempi di permanenza delle minori presso ciascun genitore; chiedeva infine che fosse posto a carico del genitore non collocatario un contributo di 400 euro mensili per il mantenimento delle figlie o la diversa somma ritenuta di giustizia, anche tenendo conto dell'eventuale assegnazione della casa familiare e del relativo titolo di proprietà.

Nel corso del procedimento il Collegio disponeva in via provvisoria l'affidamento di O [redacted] ed E [redacted] ad entrambi i genitori, le collocava in via prevalente presso la madre, assegnava a B [redacted] la casa familiare, disponeva che gli incontri padre / figlie riprendessero in spazio neutro presso i Servizi Sociali territorialmente competenti, faceva obbligo a M [redacted] di contribuire al mantenimento delle figlie con la somma mensile di euro 1.000, oltre al 50% delle spese straordinarie .

Veniva altresì ammessa una CTU, affidata al prof. [redacted] S [redacted] volta a valutare le capacità genitoriali delle parti ed individuare le migliori condizioni di affidamento delle minori.

Al CTU era altresì delegato l'ascolto della minore M [redacted] C [redacted]

All'esito del deposito della relazione peritale, all'udienza del 10.9.2020, la ricorrente insisteva nella domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale; in subordine chiedeva l'affidamento *super esclusivo* di O [redacted] e di E [redacted] la regolamentazione delle visite padre / figlie secondo modalità protette e la previsione di un assegno di 1.500 euro mensili (oltre l'80% delle spese straordinarie) a carico del resistente per il mantenimento della prole, con ordine di pagamento al datore di lavoro ex art. 3 Legge 219/2012.

M [redacted] chiedeva, invece, che O [redacted] e di E [redacted] fossero affidate ai Servizi Sociali e collocate presso la madre, che le visite padre / figlie fossero regolamentate come da indicazioni del CTU e che la casa familiare fosse assegnata a



B [redacted] offriva per il mantenimento delle figlie la somma mensile di euro 500 (euro 250 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie.

La domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, proposta da B [redacted] in via principale ai sensi dell'art. 330 c.c. va disattesa.

Invero, ritiene il Collegio che le carenze manifestate da M [redacted] nell'esercizio della responsabilità genitoriale di cui è dato conto nell'elaborato peritale, pur giustificando l'affidamento delle minori C [redacted] e E [redacted] ai Servizi Sociali, il collocamento delle stesse presso la madre e visite padre / figlie esclusivamente in modalità protette, non si siano tradotte in un pregiudizio per le minori a tal punto grave da richiedere l'adozione di un provvedimento che incida sulla titolarità della responsabilità genitoriale .

Quanto al regime di affidamento / collocamento delle due figlie minori delle parti, ritiene il Collegio, alla luce delle indicazioni fornite dal CTU prof. [redacted] S. [redacted] nella relazione depositata in atti, che le minori M [redacted] C [redacted] e M [redacted] E [redacted] debbano essere affidate ai Servizi Sociali i quali, in caso di insanabile contrasto tra i genitori, adotteranno le decisioni di maggiore interesse per le stesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle attività ludico – sportive ed alle vacanze .

Non vi è ragione per disattendere le indicazioni dell'ausiliario del giudice, come richiesto dal patrocinio della ricorrente, in quanto l'indagine psicologica (che ha compreso colloqui individuali e congiunti, somministrazione di test psicodiagnostici specifici, nonché l'ascolto di entrambe le minori) è stata condotta con competenza e rigore metodologico e nel rispetto del contraddittorio, avendo il prof. S [redacted] anche preso posizione in modo specifico e dettagliato sulle osservazioni dei CTP, dott.ssa [redacted] C [redacted] e dott.ssa [redacted] P [redacted] che sono state allegate all'elaborato peritale.



Tale regime di affidamento è sicuramente quello più tutelante per le minori, in considerazione delle carenze ed inidoneità educative mostrate da entrambi i genitori, della loro incapacità di creare un'alleanza volta a favorire il bene affettivo, morale e materiale delle figlie e, soprattutto, di evitare che queste ultime siano esposte ad un conflitto genitoriale aspro ed irrisolvibile, legato anche ad interessi di natura economica, al quale le due bambine hanno sicuramente assistito.

Il prof. S. [REDACTED] all'esito di una complessa ed articolata attività di indagine ed esame, ha infatti evidenziato che M. [REDACTED] ha una storia documentata di tossicodipendenza e vari precedenti penali (tra cui anche uno per abuso sessuale), ha tenuto comportamenti inappropriati nei confronti della ex compagna e delle figlie (specie la maggiore, alla quale ha rivolto messaggi ingiuriosi ed offensivi), presenta eloquio confuso sotto il profilo temporale, nessi associativi labili, reazioni impulsive innescate da eventi ambientali anche di scarsa rilevanza, deresponsabilizzazione ed esternalizzazione di ogni colpa, ridotta capacità riflessiva.

L'ausiliario del Tribunale ha quindi chiarito che il resistente non riconosce le accuse che gli vengono mosse, senza tuttavia approfondire adeguatamente, sia sul piano relazionale che affettivo, alcune evidenze; affronta in modo superficiale e poco approfondito il problema delle condotte sicuramente non appropriate tenute nei confronti di C. [REDACTED] non è in grado di mettersi nei panni della minore, non tanto per un deficit generalizzato di approccio empatico, quanto per una completa focalizzazione nel conflitto con B. [REDACTED] in un atteggiamento deresponsabilizzante e di esternalizzazione della colpa; tende ad esercitare il controllo e a mantenersi indipendente nelle relazioni interpersonali; è orientato sulla polarità dominante, con un'autostima esagerata ed espansività.

B. [REDACTED] pur presentando un tono dell'eloquio più pacato e meglio strutturato, si caratterizza per un'elevata componente ansiosa; espone le figlie alle sue reazioni ansiose di fronte al padre ed ha difficoltà a contenere i propri vissuti in presenza delle minori; nelle



relazioni interpersonali si caratterizza per tendenza a portare rancore ed esternare biasimo per qualsiasi avversità, con storia di relazioni intense ed ambivalenti, nelle quali si è sentita sfruttata e tradita; è incapace di affrontare e gestire il conflitto con l'altro genitore e necessita di un supporto forte e strutturato da parte dei Servizi Sociali.

Il CTU ha altresì evidenziato che la comunicazione tra i due ex conviventi è estremamente critica e che da ciò discende l'impossibilità di attivare un confronto in termini costruttivi e non rivendicativi: i comportamenti di discontrollo del M [REDACTED] innescano infatti una reazione d'ansia e di paura nella B [REDACTED] la quale trasmette tale condizione alle figlie, andando in tal modo a co - determinare il loro atteggiamento di rifiuto verso il padre; il M [REDACTED], sentendosi rifiutato dalle figlie, attribuisce la causa di tale rifiuto al comportamento materno, aumentando in tal modo il livello del conflitto.

Le minori presentano entrambe una sintomatologia di tipo ansioso, più accentuata in C [REDACTED]

Quest'ultima mostra una forte sofferenza per alcune esperienze vissute in relazione al padre (quali la ricezione di fotografie e commenti impropri); riconosce gli sforzi materni per agevolare il rapporto con il padre, ma al contempo lamenta l'invasione e l'inadeguatezza dei comportamenti paterni rispetto ai quali risulta eccessivamente coinvolta.

E [REDACTED] pur influenzata dagli accadimenti tra gli adulti, non risulta completamente estraniata dal rapporto con il padre rispetto al quale afferma di accettare gli incontri, purché alla presenza di terzi .

In questa situazione di grave disfunzione delle relazioni familiari, caratterizzata dall'asprezza del conflitto genitoriale, ritiene il Tribunale, aderendo alle indicazioni del CTU, che l'unica forma di affidamento conveniente per l'interesse di O [REDACTED] ed E [REDACTED] ed idonea ad aiutarle a ritrovare spazi relazionali e familiari sani, sia quella al Servizio Sociale.



Tale modulo di affidamento deve reputarsi praticabile, vista la generale possibilità, attribuita al giudice dall'art. dall'art. 337 ter, comma 2, c.c., di adottare tutti i provvedimenti che riguardano la prole "con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa" (Cassazione 784/12).

Va infatti esclusa infatti la strada dell'affido condiviso che non ha sin qui condotto a risultati positivi, data l'incapacità dei genitori di gestire il conflitto personale con modalità idonee a preservare l'equilibrio psichico delle figlie e che non consente il superamento delle descritte criticità.

D'altra parte, in una situazione critica come quella emersa dalla CTU, non è neppure ipotizzabile un affido esclusivo di C [redacted] ed E [redacted] all'uno o all'altro genitore, in quanto, come chiarito dal CTU, se M [redacted] presenta importanti difficoltà e carenze genitoriali, anche B [redacted] non è idonea a rivestire il ruolo di genitore affidatario, in quanto incapace di affrontare e gestire il conflitto con l'ex compagno e bisognosa a sua volta di ricevere un supporto forte e strutturato da parte dei Servizi Sociali

Come suggerito dal prof. S [redacted] C [redacted] ed E [redacted] continueranno a vivere con la madre, con facoltà del padre di vederle esclusivamente in modalità protetta secondo un calendario che sarà stilato dai Servizi affidatari.

Ai Servizi Sociali va altresì demandato di offrire un sostegno alla genitorialità di entrambe le parti ed effettuare un intervento psicologico a favore di C [redacted] la quale tra le due minori, è quella maggiormente coinvolta nel conflitto con il padre.

La casa familiare, sita in [redacted] via [redacted], va assegnata a B [redacted] quale genitore collocatario delle due figlie minori.

Quanto agli aspetti economici, va considerato che il dovere di mantenere, la prole, secondo il precetto di cui all'art. 337 ter c.c. impone ai genitori, in caso di separazione personale (cui è equiparabile la separazione tra persone conviventi *more uxorio*) di far



fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.

Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto si veda Cassazione 13.12.2016 n. 25531).

Ciò premesso in via generale si osserva che B [REDACTED] cessato nel settembre del 2019 (per licenziamento dovuto a superamento del periodo di comporto) il rapporto di lavoro subordinato con la società [REDACTED], riconducibile alla famiglia del resistente, che le garantiva un reddito mensile di circa 1.000 euro mensili, è priva di occupazione e percepisce unicamente l'indennità NASPI di 551 euro mensili.

Abita con le figlie nella ex casa familiare di proprietà di M [REDACTED]

La stessa è comunque dotata di piena e spendibile capacità lavorativa, in considerazione dell'età ancora giovane e dell'esperienza maturata nel corso di un rapporto di lavoro durato oltre quattro anni, caratterizzato dallo svolgimento di mansioni superiori a quelle riconducibili al suo inquadramento contrattuale (si veda il contenuto del ricorso ex art. 414 c.p.c., documento n. 43 di parte ricorrente).

I problemi di salute (depressione reattiva) che affliggono B [REDACTED] non sono di entità tale da comprometterne la capacità lavorativa e da impedirle di reperire un'occupazione adeguatamente remunerata.

M [REDACTED] versa in una situazione reddituale e patrimoniale indubbiamente più favorevole di quella della ricorrente.



Lo stesso è dipendente, con la qualifica di impiegato, della società di famiglia [REDACTED]
[REDACTED], della quale detiene la quota dell'11,13%.

La società è per il 66,67 % di proprietà di una fiduciaria e per il restante 22,2% del padre del M [REDACTED] che riveste la carica di amministratore unico e che ha ricevuto per successione la quota della moglie [REDACTED] rispetto alla quale l'odierno resistente è legittimario pretermesso.

È proprietario della ex casa familiare rimasta nella disponibilità di B [REDACTED] e non sostiene spese abitative, in quanto ospite del proprio padre.

Nell'anno d'imposta 2016 ha dichiarato un reddito complessivo di euro 21.836 che, al netto dell'imposta (euro 2.488) ammonta ad euro 19.348, pari ad euro 1.612 mensili.

Nell'anno d'imposta 2017 ha dichiarato un reddito complessivo di euro 22.129 che, al netto dell'imposta (euro 2.805) ammonta ad euro 19.324, pari a 1.610 euro mensili.

Non ha prodotto la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2018, mentre, quanto all'anno 2019, ha dimesso in atti quale documento n. 19, la certificazione del datore di lavoro, da cui si evince che ha percepito redditi da lavoro dipendente pari ad euro 21.282 che, al netto dell'imposta e tenuto conto delle detrazioni e del bonus erogato, ammonta a circa 1.600 euro netti mensili.

Ritiene il Collegio che il M [REDACTED] quale socio della [REDACTED] società di famiglia amministrata dal padre [REDACTED] possa sicuramente contare su redditi superiori rispetto a quelli risultanti dalle dichiarazioni fiscali in atti, perché diversamente lo stesso, con il modesto contributo di 1.000 euro mensili derivante dal lavoro di commessa della compagna, non avrebbe potuto assicurare alla famiglia il tenore di vita sicuramente agiato di cui godeva, tenuto conto le bambine frequentavano entrambe una scuola materna privata, praticavano attività sportive e svolgevano varie attività extra scolastiche .



Il contratto di finanziamento di cui al documento n. 11 di parte resistente, con rata mensile di 238,95 euro, non appare rilevante in quanto non ne è dimostrata la causale e risulta acceso nel luglio del 2019, nella pendenza del presente procedimento.

Neppure appare dirimente la circostanza, valorizzata dal M. [redacted] al fine di ottenere la riduzione del contributo stabilito in via provvisoria a suo carico per il mantenimento delle figlie minori, che il negozio gestito dalla società [redacted] sia rimasto chiuso durante il periodo di *lockdown* dovuto all'emergenza COVID e che egli sia stato messo in Cassa Integrazione.

Osserva il Collegio che basterebbe al M. [redacted] esercitare i suoi diritti di legittimario rispetto all'eredità materna per bilanciare la temporanea contrazione reddituale dovuta alla recente emergenza sanitaria e che la colpevole inerzia del resistente ad attivarsi in tal senso non può certo ripercuotersi in danno delle figlie minori.

Tutto ciò considerato, tenuto conto delle esigenze delle minori correlate alla loro età, dei tempi di permanenza delle stesse presso ciascun genitore e degli altri criteri di cui all'art. 337 ter c.c., si ritiene equo determinare in euro 1.000 mensili il contributo dovuto da M. [redacted] per il mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza.

La richiesta avanzata da B. [redacted] di ordinare alla società [redacted] nella sua qualità di datore di lavoro di M. [redacted] di pagare direttamente l'assegno come sopra determinato all'avente diritto è inammissibile.

L'art. 3 comma secondo della Legge 10.12. 2012, n. 219 sancisce che *"il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma e seguenti, della legge 1° dicembre 1970, n. 898"*.

Osserva il Collegio che tale disposizione si presenta di strutturazione ambigua, in quanto, per un verso, richiama l'istituto disegnato nella legge divorzile ma, per altro verso,



tratteggia il sistema di tutela previsto per il procedimento di separazione coniugale (art. 156 c.c.).

Le differenze tra i due istituti richiamati sono invece sostanziali ed evidenti, atteso che in materia di separazione, ai sensi dell'art. 156 comma sesto c.c., l'iter che determina la distrazione di parte dei crediti spettanti all'obbligato fa capo a un procedimento giurisdizionale in cui la distrazione stessa è costituita per effetto del provvedimento giudiziale, mentre nel rito divorzile la situazione è del tutto differente e prescinde da qualsivoglia intervento dell'autorità giudiziaria, configurandosi come procedura stragiudiziale quantunque, attraverso un percorso dettagliatamente disegnato nelle sue scadenze, volta a consentire la più efficace attuazione di un provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria.

L'articolo 3 citato appare recepire entrambi i due istituti, realizzando in tal modo una sorta di *tertium genus* che presenta una forte ambiguità sia strutturale che funzionale atteso che, da un lato, si prevede che sia il giudice ad ordinare al *debitor debitoris* di versare le somme spettanti all'avente diritto e, dall'altro, si stabilisce che ciò avvenga secondo il rito divorzile che non presuppone affatto l'intervento giudiziale.

Ciò premesso ritiene il Tribunale che il sistema di garanzie accordato dal legislatore alla prole nata da genitori non coniugati si ispiri, nel suo complesso, al regime proprio della disciplina della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, dal momento che: 1) la prima delle norme, in materia di obbligo di prestare garanzie reali e personali, non fa altro che estendere alle nuove controversie il regime giuridico previsto dalla legge divorzile; 2) la seconda delle norme, in materia di sequestro, è a sua volta diretta a estendere alle nuove controversie la disciplina prevista dalla legge divorzile, attraverso l'espresso richiamo all'istituto delineato dall'art. 8, settimo comma, legge n. 898/1970 .

L'interpretazione che milita verso il ricorso diretto alla distrazione, mediante procedura stragiudiziale, è altresì suggerita da una lettura semplificante che privilegia il principio di



ragionevole durata del processo in tutte le sue articolazioni, principio che deve essere finalisticamente salvaguardato attraverso accorgimenti atti a far sì che il carico giudiziario sia deflazionato piuttosto che appesantito da nuovi modelli processuali e, per di più, dalla creazione di un modello che non si conformi né all'uno né all'altro di quelli già esistenti nell'ordinamento ma, in buona sostanza, raccolga in sé i profili di minore salvaguardia ed efficacia di ciascuno di essi.

Si ritiene, conclusivamente, che lo strumento di tutela dei figli nati da coppia non coniugata vada identificato con l'omologa fattispecie coniata dal legislatore nella disciplina divorzile, così accordandosi prevalenza al preciso richiamo della norma di cui all'art. 8, secondo comma e seguenti, legge div. piuttosto che al meno efficace riferimento all'ordine che il giudice può essere chiamato a impartire.

Ne discende l'inammissibilità della domanda avanzata da B. [REDACTED] con l'istanza depositata in data 11.6.2020.

Le spese, attesa la reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate tra le parti.

Le spese della CTU, svolta nell'interesse delle figlie minori, vanno poste a carico di entrambe le parti al 50% e liquidate con separato decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

a)affida le minori M. [REDACTED] C. [REDACTED] e M. [REDACTED] I. [REDACTED] ai Servizi Sociali territorialmente competenti i quali, in caso di insanabile contrasto tra i genitori, adotteranno le decisioni di maggiore interesse per le stesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle attività ludico – sportive ed alle vacanze;



b) dispone che le minori siano collocate presso la madre e che il padre possa vederle esclusivamente in modalità protetta secondo un calendario che sarà stilato dai Servizi affidatari;

c) demanda ai Servizi Sociali di offrire un sostegno alla genitorialità di entrambe le parti ed effettuare un intervento psicologico a favore di C [REDACTED]

d) assegna a B [REDACTED] la casa familiare, sita in [REDACTED] via [REDACTED]

e) fa obbligo a M [REDACTED] di contribuire al mantenimento delle figlie minori con un assegno di euro 1.000 (euro 500 per ciascuna figlia) annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a B [REDACTED] entro il giorno 5 di ogni mese e di sostenere il 50% delle spese straordinarie relative alle figlie, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;

f) rigetta ogni altra domanda;

g) compensa le spese;

h) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti al 50% con vincolo di solidarietà passiva per l'intero.

Così deciso in Vicenza il 29.10.2020.

Il Presidente

Dott.ssa M. Caparelli

